VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 88

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7ª Commissione del Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 89

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 94

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni. C. 695-A Borrelli 91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 91

5-02684 Cavandoli: Chiarimenti circa la natura dei contributi consortili ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del relativo diritto di riscossione 91

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 95

5-02685 Borrelli: Agevolazioni straordinarie di carattere tributario e finanziario destinate alla comunità flegrea 91

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 97

5-02681 Matera: Iniziative volte a superare le criticità relative all'apertura di nuove partite IVA 92

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 98

5-02682 Merola: Specificazione dei dati relativi alle agevolazioni IRPEF indicate nel rapporto sulle spese fiscali 2023 92

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 100

5-02683 Fenu: Dati concernenti i crediti di imposta richiesti e i relativi progetti di investimento nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) 92

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 103

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe (AZ-PER-

RE), entra a far parte della Commissione il deputato Giulio Cesare Sottanelli.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.
C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7ª Commissione del Senato.
(Parere alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, composta di 5 articoli, è stata approvata, in prima lettura, dalla 7ª Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, il 3 luglio 2024, con modifiche rispetto al testo iniziale del disegno di legge (A.S. 785). La relazione illustrativa del testo originario ricorda che Littoria, l'attuale città di Latina, fu inaugurata il 18 dicembre 1932, nell'ambito dell'opera di bonifica integrale dell'agro pontino.

Evidenzia che l'articolo 1 del progetto di legge in esame reca le finalità dello stesso: prevede in particolare che la Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e ambientale, celebri, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo.

L'articolo 2 indica dettagliatamente gli obiettivi delle iniziative, riconoscendo meritevoli di finanziamento alcune iniziative da svolgere nel territorio del comune di Latina, nel periodo compreso tra l'anno 2024 e l'anno 2032, attraverso una serie di interventi, rivolti in particolare alle generazioni più giovani.

In particolare, gli interventi individuati sono i seguenti: *a)* la diffusione nazionale e internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età; *b)* la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio; *c)* la valorizzazione delle Città di fondazione dell'Agro pontino (non individuate singolarmente), cosiddette « Città di fondazione », nell'ambito del progetto « Sistema integrato delle Città di fondazione » finalizzato a conseguire un'offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto; *d)* la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche nonché la promozione della creazione di *start-up* e la realizzazione di progetti culturali, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale; *e)* la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, nonché dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attività sportiva; *f)* l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, che includano in particolare siti internet, applicazioni *software* e *social network*, volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio; *g)* la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo; *h)* l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario; *i)* l'istituzione di borse

di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado; *l)* l'istituzione del « Festival delle Città del Novecento », al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, in un'ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con riferimento sia alle città dei Paesi del Mediterraneo sia alle città del resto del mondo; *m)* la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma; *n)* la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea; *o)* la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente proposta di legge.

L'articolo 3 reca l'istituzione della Fondazione « Latina 2032 » per le finalità di cui ai già illustrati articoli 1 e 2, sotto forma di ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura.

Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le università. La Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina e svolge altresì le seguenti attività: *a)* coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative di cui all'articolo 2; *b)* effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace; *c)* contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identità culturale della città; *d)* monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future; *e)* incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente; per la durata delle iniziative di cui all'articolo 2 (ossia tra il 2024 e il 2032), la Fondazione redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'articolo 4 disciplina il patrimonio della Fondazione « Latina 2032 », cui è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Per l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione, è destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al precedente comma 1. Per la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi) è destinato alla Fondazione un (ulteriore) contributo di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.

Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.

Evidenzia che di interesse per la Commissione Finanze è in particolare il comma 5 dell'articolo 4, il quale prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni

tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Infine, rammenta che l'articolo 5 reca la copertura finanziaria del progetto di legge.

Formula dunque una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 14.05.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 31 luglio 2024.

Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni.
C. 695-A Borrelli.

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ricorda che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti per la risposta e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti.

5-02684 Cavandoli: Chiarimenti circa la natura dei contributi consortili ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del relativo diritto di riscossione.

Laura CAVANDOLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Laura CAVANDOLI (LEGA), nel replicare, ringrazia il sottosegretario per i chiarimenti forniti. Evidenzia che la natura tributaria dei contributi consortili risulta compatibile con entrambe le ricostruzioni operate dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, è dell'avviso che i soggetti obbligati necessitino di maggiore chiarezza, riservandosi l'adozione di una iniziativa normativa di natura interpretativa, che chiarifichi la durata dei termini prescrizionali del diritto alla riscossione per i contributi in esame, conferendo così certezza ai rapporti giuridici coinvolti.

5-02685 Borrelli: Agevolazioni straordinarie di carattere tributario e finanziario destinate alla comunità flegrea.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) replica ringraziando il sottosegretario per la puntualità della risposta. Tuttavia, evidenzia che la necessità di predisporre finanziamenti straordinari per i Campi Flegrei era stata già condivisa, sia in Commissione, sia in Assemblea, ben prima dell'intensificarsi degli sciami sismici, eppure non ha avuto alcun seguito.

Ritiene che oggi, con l'acuirsi dell'emergenza, occorrerebbero provvedimenti urgenti, per fare fronte al profondo disagio in cui versano gli abitanti delle aree maggiormente colpite. In presenza di case inagibili e negozi che rischiano la chiusura definitiva sarebbe a suo avviso un grave errore non provvedere alla sospensione dei relativi tributi, atto da ritenersi dovuto in una simile condizione di difficoltà.

5-02681 Matera: Iniziative volte a superare le criticità relative all'apertura di nuove partite IVA.

Mariangela MATERA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Mariangela MATERA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta.

5-02682 Merola: Specificazione dei dati relativi alle agevolazioni IRPEF indicate nel rapporto sulle spese fiscali 2023.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta, in quanto ritiene che l'Esecutivo non abbia risposto ai quesiti posti nell'interrogazione.

Evidenzia anzitutto che i quesiti formulati non si riferivano a tutte le 625 misure agevolative censite nel Rapporto sulle spese fiscali 2023, bensì soltanto alle 411 su cui è stato possibile effettuare una valutazione puntuale degli effetti finanziari.

Rileva inoltre che l'interrogazione chiedeva di differenziare le misure strutturali da quelle non strutturali, intendendo come « strutturali » le misure aventi carattere permanente. Prende atto della circostanza per cui l'Esecutivo non ha interpretato la parola « strutturale » nella medesima accezione.

Anche laddove si ritenga che la risposta del Governo sia frutto di un equivoco interpretativo, sottolinea comunque che l'interrogazione non ha avuto adeguata risposta nella parte in cui chiedeva di dettagliare l'impatto finanziario delle predette 411 voci, con particolare riferimento alle misure agevolative riconducibili alla composizione del nucleo familiare, alla tutela del bene casa, alla salute e all'istruzione. Ritiene infatti che le agevolazioni riconducibili a tali ambiti siano ben quantificabili: ne è prova l'uso delle relative coperture in alcune norme di legge. Avrebbe auspicato che l'Esecutivo ricostruisse perlomeno le modalità di compilazione delle tabelle fornite.

Conclude affermando che avrebbe preferito una risposta dettagliata sotto il profilo della quantificazione, ancorché corredata da specifici *caveat* sull'utilizzabilità delle relative coperture finanziarie, ove il Governo avesse addotto motivazioni legate alle esigenze di finanza pubblica o ai possibili impatti di sistema. Nel ribadire la volontà di acquisire gli elementi di conoscenza richiesti con l'interrogazione, si riserva di presentare sul tema ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-02683 Fenu: Dati concernenti i crediti di imposta richiesti e i relativi progetti di investimento nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Emiliano FENU (M5S), replicando, non può, con tutta evidenza, dichiararsi soddisfatto della risposta. Afferma, anzitutto, di non comprendere l'annunciato bisogno di attendere, ai fini di una risposta al quesito formulato, gli esiti delle interlocuzioni in corso tra il Ministro Fitto e il Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sottolinea, infatti, che l'interrogazione posta richiede una semplice estrazione di dati, vale a dire l'indicazione del numero delle istanze presentate dalle imprese. Evidenzia che tali domande non si tradurranno necessariamente in investimenti, considerata la bassa percentuale del credito d'imposta da corrispondersi.

Suppone, dunque, che le menzionate interlocuzioni siano in realtà finalizzate a selezionare i dati da rendere pubblici, in maniera funzionale alle esigenze comunicative del Governo.

Considerata l'insufficienza della risposta, si riserva di riproporre a breve una interrogazione dal contenuto analogo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7ª Commissione del Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7ª Commissione del Senato, recante « Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-02684 Cavandoli: Chiarimenti circa la natura dei contributi consortili ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del relativo diritto di riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla qualificazione giuridica dei contributi che, ai sensi dell'articolo 860 del codice civile, sono obbligati a corrispondere ai consorzi di bonifica i proprietari dei beni situati nel perimetro del consorzio.

Gli Onorevoli evidenziano il contrasto interpretativo nelle pronunce della Corte di Cassazione in merito alla natura di tributaria del cennato contributo e, pertanto, chiedono al Governo « se intenda chiarire la natura tributaria dei contributi consortili – obbligazioni periodiche o tributi erariali – al fine di addivenire ad un'interpretazione inequivocabile circa la durata del diritto alla riscossione ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La disciplina in materia di contributo di bonifica è dettata dall'articolo 860 del codice civile il quale prevede che « i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica, e dal regio decreto n. 215 del 1933, recante "Nuove norme per la bonifica integrale" ».

Tale materia rientra, altresì, nelle materie di competenza regionale (articolo 117 della Costituzione).

In merito ai presupposti dell'imposizione consorziale, affinché il consorzio sia legittimato a pretendere il contributo consortile non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, ma è altresì necessario, ai sensi dell'articolo 860 del codice civile e articolo 10 del regio decreto n. 215 del 1933, che sussista un beneficio diretto e specifico per il consorziato-contribuente.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 8960 del 14 ottobre 1996, che ha stabilito che gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e alla loro manutenzione.

Tale orientamento è stato da ultimo ribadito anche dall'ordinanza della Cassazione 26647 del 9 settembre 2022, la quale ha chiarito che il beneficio per il contribuente deve consistere nella fruizione o fruibilità concreta e non meramente astratta dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva e giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.

La natura tributaria del contributo, affermata nella predetta sentenza dalla Cassazione, è stata altresì oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale, secondo cui i contributi consortili sono « assimilabili » alle entrate tributarie con riferimento ai profili procedimentali della riscossione coattiva.

Nella sentenza n. 26 del 26 febbraio 1998, il giudice delle leggi ha chiarito che « In definitiva, il quadro normativo e giurisprudenziale esaminato conduce a valutazioni non dissimili da quelle poste a base dell'indirizzo di questa Corte, già ricordato. Ed invero, i contributi in questione non sono configurabili, per caratteri ontologici, come prestazioni patrimoniali aventi la identica natura giuridica dei tributi erariali e non rientrano quindi integralmente nel sistema disciplinare delle imposte dirette, cosicché al massimo si può riscontrare – come già rilevato dalle Sezioni unite della Cassazione – una loro "assimilazione" alle

entrate tributarie, peraltro solo parziale e limitata, per quanto qui interessa, ai profili procedimentali della riscossione coattiva ».

Secondo una parte della giurisprudenza della Corte di cassazione la riscossione di tali contributi si prescrive in dieci anni alla stregua dei tributi erariali (Cassazione 13139/2022).

Viceversa, altri arresti dei giudici di legittimità hanno statuito che la riscossione di detti tributi periodici si prescrive in cinque anni in quanto vanno considerati come obbligazioni periodiche e di durata richiamate dall'articolo 2948, n. 4) codice civile (Cassazione 31240/2023).

Tanto premesso, vale osservare che, rispetto allo specifico quesito sollevato qualsiasi documento di prassi dell'Amministrazione finanziaria volto a chiarire la natura del contributo, anche con riguardo ai termini della sua esazione, non potrebbe condizionare l'orientamento esegetico maturato in sede giurisdizionale.

Al fine di chiarire la natura giuridica dei contributi in argomento, ove persista il divisato contrasto giurisprudenziale, sarà valutata l'opportunità di introdurre una norma di natura interpretativa.

ALLEGATO 3

5-02685 Borrelli: Agevolazioni straordinarie di carattere tributario e finanziario destinate alla comunità flegrea.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento ai fenomeni bradisismici che hanno interessato, da ultimo, la vasta area vulcanica dei Campi Flegrei.

Tenuto conto che, a parere dell'Interrogante, molti cittadini si trovano nella paradossale situazione di dover pagare regolarmente le rate dei mutui o tributi, come Imu e Tari, relativi ad immobili che non risultano nella loro disponibilità, si chiede di sapere « se non (si) ritenga, anche al fine di dare risposte concrete alla comunità flegrea, di dover adottare nell'ambito delle suddette strategie emergenziali ulteriori iniziative straordinarie come la moratoria sui mutui e la sospensione dei termini di versamento dei tributi per gli sfollati e per le attività imprenditoriali sospese ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

È pur vero che il Ministro dell'economia e delle finanze può prevedere ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 in favore di contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi.

Pur tuttavia, va evidenziato che, rispetto agli eventi *de quibis*; non risulta essere stata adottata la preventiva dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri disposta ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)* e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ».

Vale, inoltre, soggiungere che l'eventuale adozione delle iniziative straordinarie sollecitate dall'Interrogante, inoltre, reca oneri per la finanza pubblica per i quali è necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.

ALLEGATO 4

5-02681 Matera: Iniziative volte a superare le criticità relative all'apertura di nuove partite IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano come negli ultimi mesi, con riferimento al rilascio di nuove partite IVA da parte degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, si sarebbero registrati diversi ritardi che potrebbero dipendere dall'applicazione della norma di cui all'articolo 1, comma 148, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023), che prevede il rafforzamento dell'attività di presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA da parte dell'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano intraprendere al fine di superare le criticità sopra richiamate.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 148, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto, dopo il comma 15-*bis*, dell'articolo 35, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 15-*bis*.1 e 15-*bis*.2, che prevedono ulteriori strumenti di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione connessi al rilascio di nuove partite IVA.

In particolare, il comma 15-*bis*.1 stabilisce che, sulla base di specifiche analisi del rischio connesso alla partita IVA, l'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona per fornire la prova dell'effettivo esercizio dell'attività e dell'insussistenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione del contribuente o di esito negativo dei riscontri operati, l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA. Il comma 15-*bis*.2 prevede che il soggetto destinatario di un provvedimento di cessazione ai sensi dei commi 15-*bis* e 15-*bis*.1 può successivamente richiedere una nuova partita IVA – come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione – solo previa presentazione di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria della durata di tre anni e importo minimo di euro 50.000 (o, comunque, parametrato alle violazioni fiscali commesse, se di importo superiore).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2023, protocollo n. 156803/2023, è stata data attuazione alla novella normativa, stabilendo criteri e modalità che gli uffici dell'Agenzia devono seguire per individuare tempestivamente i soggetti che presentano criticità e anomalie. Il provvedimento delinea, in particolare, le modalità operative dell'istruttoria e dei riscontri che l'ufficio dovrà effettuare prima di procedere alla eventuale cessazione della partita IVA; inoltre, specifica le attività che gli uffici dell'Agenzia devono seguire in caso di eventuale successiva richiesta di attribuzione di nuova partita IVA da parte del soggetto destinatario del provvedimento di cessazione. Al provvedimento, è stato anche allegato un *facsimile* di polizza fideiussoria.

Sempre nel corso del 2023, successivamente all'emanazione del provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti agli uffici interessati, in merito (i) ai soggetti destinatari delle nuove disposizioni; (ii) alle modalità di richiesta della nuova partita IVA; (iii) ai riscontri da effettuare sulla polizza fideiussoria e (iv) alle modalità di determinazione degli importi oggetto di garanzia.

In tali casi, dunque, i tempi per il rilascio della partita IVA sono più ampi rispetto a quelli ordinari in quanto, come

detto, devono essere effettuati dai competenti uffici dell'Agenzia i necessari controlli previsti dalla normativa sopra richiamata.

Tanto premesso, l'Agenzia fa presente che, allo stato attuale, non sono note criticità generalizzate connesse al rilascio di nuove partite IVA ai destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 35, commi 15-*bis* e 15-*bis*.1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ferma restando la disponibilità da parte della stessa a esaminare eventuali specifiche segnalazioni di ritardi per poterne valutare le cause e, se del caso, porre in essere le conseguenti azioni correttive.

ALLEGATO 5

5-02682 Merola: Specificazione dei dati relativi alle agevolazioni IRPEF indicate nel rapporto sulle spese fiscali 2023.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento ai dati contenuti nel Rapporto annuale sulle spese fiscali per il 2023, allegato al disegno di legge di bilancio 2024, in cui risultano censite le spese fiscali previste a legislazione vigente e indicata la quantificazione degli effetti finanziari di 411 misure agevolative in relazione agli anni 2024, 2025 e 2026.

Inoltre, gli Onorevoli evidenziano che l'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1,1.1 e 1.2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega per la riforma fiscale, tra i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche richiama:

« 1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo:

1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;

1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare; ».

Tanto premesso, con la presente interrogazione chiedono di conoscere con riferimento ai dati riportati nel citato Rapporto spese fiscali per il 2023 « quale sia la quota strutturale e non strutturale delle agevolazioni e il valore disaggregato delle singole misure strutturali riconducibili alla revisione delle detrazioni IREPF prevista dall'articolo 5, comma 1); lettera *a)*; numero 1) punti 1.1) e 1.2) della Legge n. 111 del 9 agosto 2023 inerenti ai beneficiari relativi alla composizione del nucleo familiare, alla tutela del bene casa e all'istruzione ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Anzitutto non appare chiaro cosa debba intendersi per componente strutturale delle misure agevolative.

Infatti, come espressamente precisato nella parte introduttiva del Rapporto 2023 al paragrafo II, la Commissione preposta alla redazione del documento, al fine di stabilire cosa rappresenti o meno una spesa fiscale, ha ritenuto di adottare all'unanimità l'approccio del *benchmark* legale.

La Commissione evidenzia che « con tale metodo il sistema tributario di riferimento è identificato con quello vigente (*current tax law*): si cerca di stabilire, caso per caso, se un'agevolazione rappresenti una caratteristica strutturale del tributo, che ne definisce il suo assetto "normale", oppure rappresenti una deviazione dalla norma. Solo in questo secondo caso la disposizione è ritenuta spesa fiscale.

La definizione di spesa fiscale si basa sull'uso di una serie di regole pratiche. Un criterio comunemente usato è quello di fare riferimento al numero di soggetti interessati dalla norma e alla dimensione della perdita di gettito: quando il beneficio riguarda una platea molto ampia di contribuenti e ha implicazioni finanziarie rilevanti, si può ragionevolmente supporre che la norma si riferisca in genere alla

struttura del tributo e si possa escludere che sia una spesa fiscale. ».

Pertanto, tutte le misure agevolative elencate nel Rapporto sono da considerarsi non strutturali.

Con riferimento, invece, alla richiesta di conoscere il valore disaggregato delle singole misure strutturali riconducibili alla revisione delle detrazioni Irpef prospettata dall'articolo 5, comma 1, della legge delega di riforma del sistema fiscale, si riportano di seguito alcuni dati di sintesi relativi alle misure contenute nel Rapporto 2023.

In particolare, il Rapporto spese fiscali (RSF) 2023 presenta 625 voci, classificate secondo Missioni, analoghe alle missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato, al fine di raggrupparle per finalità omogenee.

RSF 2023		
	Missione	Numero Spese fiscali
1	M9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	31
2	M10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	27
3	M11 Competitività e sviluppo delle imprese	109
4	M13 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	8
5	M16 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	0
6	M17 Ricerca e innovazione	6
7	M18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12
8	M19 Casa e assetto urbanistico	58
9	M20 Tutela della salute	20
10	M21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	28
11	M22-23 Istruzione scolastica - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	20
12	M24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	102
13	M25 Politiche previdenziali	13
14	M26 Politiche per il lavoro	59
15	M27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	0
16	M28 Sviluppo e riequilibrio territoriale	21
17	M29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	93
18	M30 Giovani e sport	14
19	M31 Turismo	4
		625

Come si evince dalla Tabella sopra riportata sono 213 le misure agevolative inerenti alla composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa, la tutela della salute, all'istruzione e alle politiche previdenziali e per ognuna di esse il Rapporto indica, quando è stato possibile stimarla, una valutazione in termini finanziari.

Relativamente alle Missioni, invece, il Rapporto non fornisce un totale degli effetti finanziari in termini di gettito.

Come viene ribadito nel Rapporto stesso « si deve procedere con cautela nell'indicare il totale degli effetti finanziari delle misure fiscali in ciascuna missione, o il valore complessivo degli effetti delle spese

fiscali di tutte le missioni considerate, visti gli inconvenienti di una semplice aggregazione per somma, ampiamente sottolineati dalla letteratura e già richiamati nei precedenti rapporti. La somma degli effetti finanziari delle singole misure non corrisponde di fatto all'effetto combinato delle stesse in ragione dell'influenza reciproca (esternalità) tra i vari interventi. L'effetto finanziario di ogni singola misura è stimato assumendo che il resto del sistema resti invariato, cioè che le altre misure rimangano in vigore; perciò, la somma degli effetti stimati per ogni singola misura non sarebbe corretta e avrebbe un significato distorto ».

ALLEGATO 6

5-02683 Fenu: Dati concernenti i crediti di imposta richiesti e i relativi progetti di investimento nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, fermo rimanendo quanto già dichiarato nella seduta svolta da questa Commissione lo scorso 24 luglio in risposta alla interrogazione n. 5-02654, si comunica che sono in corso le interlocuzioni del Ministro Fitto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate al fine di avere un quadro esaustivo del numero di soggetti richiedenti il credito d'imposta, suddivisi per dimensione dell'azienda e per tipologia di investimento, nonché per la loro localizzazione territoriale e per stato di attuazione dell'investimento medesimo.